

Roma, 12 aprile 2007

Prot. n. 2290/2007/F/mgt
Circolare n. 4/2007

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Oggetto: Opिनamento delle parcelle a richiesta degli iscritti a seguito delle disposizioni del “Decreto Bersani” – Chiarimenti

Gentile Presidente,

l'art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali, l'obbligatorietà delle tariffe minime con conseguente soppressione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari.

Devono pertanto ritenersi pienamente vigenti le disposizioni di cui all'art. 2233 del codice civile il quale fissa una gerarchia nei criteri di liquidazione dei compensi, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti e, in via subordinata, le tariffe professionali, ovvero gli usi e, in estremo subordine, la decisione del giudice previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali.

Deve rammentarsi che le tariffe dei medici veterinari non erano espresse in fonti normative, ma erano rimesse alla valutazione e statuizione delle singole assemblee degli iscritti, e che il divieto di deroga ai minimi tariffari era espresso da una norma deontologica che non è più rinvenibile nel nuovo Codice Deontologico adottato dal Consiglio Nazionale lo scorso dicembre 2006.

Le disposizioni del Decreto Bersani non hanno inciso sul potere attribuito al Consiglio dell'Ordine di rilasciare pareri in materia di liquidazione delle parcelle a richiesta degli iscritti, non essendovi alcun riferimento e, tanto meno, alcuna abrogazione esplicita delle disposizioni degli ordinamenti professionali che attribuiscono tale potere agli Ordini, né delle disposizioni di cui all'art. 636 del codice di procedura civile¹.

¹ **Art. 636 Parcella delle spese e prestazioni** Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

Si coglie l'occasione per chiarire che il parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine² costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico del cliente inadempiente.

L'opinamento sulla parcella assume valore solo nella fase dell'emissione del decreto ingiuntivo. La parcella vistata dal competente Ordine professionale, che costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha infatti valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.

Qualora il professionista "creditore", in luogo del procedimento sommario di cui al decreto ingiuntivo³, intendesse invece avviare per il recupero del proprio credito un processo ordinario di cognizione, non sarà necessario far opinare la propria parcella in quanto in questo caso gli spetterà fornire in giudizio gli elementi dimostrativi della propria pretesa.

Al fine di ottenere l'opinamento delle parcelle, si ricorda ai colleghi che è necessario:

1. redigere un'istanza in marca amministrativa da 14,62 Euro intestata al Consiglio dell'Ordine contenente una, sia pur succinta, relazione descrittiva dell'attività svolta (vedi facsimile allegato);
2. depositare due copie firmate della prenotula in cui siano specificate le singole voci degli onorari;
3. consegnare la relazione clinica e/o comunque tutta la documentazione collegata all'attività professionale prestata (documentazione che verrà riconsegnata al richiedente a opinamento avvenuto);
4. allegare n. 1 marca amministrativa da 14,62 Euro (che sarà apposta sul parere che verrà rilasciato).

Per le parcelle opinare verrà emessa una attestazione di opinamento sottoscritta dal Presidente del seguente tenore: "Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di _____, dopo aver esaminato l'istanza presentata dal proprio iscritto Dr./Dr.ssa _____, stimata l'attività professionale espletata e visionato i documenti offerti in esame, dichiara che gli onorari richiesti sono congrui. Ciò con riferimento al valore degli onorari indicati nello studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario divulgato dalla Federazione che è stato adottato come parametro per le tariffe applicabili".

Confidando di aver fornito in modo esaustivo i chiarimenti da più parti sollecitati in argomento, si inviano i migliori saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

² La Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare più volte che il parere dell'organo professionale consiste nel formale controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria. Come già espresso con la **Circolare n. 6/2006** dello scorso 25 maggio 2006 (prot. n. 1486/2006/F/mgt), in sede di opinamento della parcella il Consiglio dell'Ordine si limita verificare la corretta applicazione della tariffa professionale da parte del professionista, senza effettuare valutazioni di merito. Al Consiglio dell'Ordine, infatti, non compete l'accertamento della validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalle parti nei singoli casi, né l'accertamento dell'esatto adempimento delle stesse, in quanto tale giudizio, in caso di controversia, sarà di competenza del giudice ordinario adito.

³ Il decreto ingiuntivo, disciplinato dagli articoli 633 e ss. C.p.c., è un procedimento sommario, per il quale il Giudice, sulla base di un ricorso rivolto all'ottenimento dello stesso ed alla produzione di prove scritte attestanti l'esistenza del debito, provvede all'emissione dell'intimazione a pagare nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine il debitore potrà proporre opposizione a norma degli artt.642 e ss C.p.c., e che, in mancanza di tale opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

F. Cecchi

Allegato